

Dichiarazioni reddituali 2023: novità e conferme

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
FORMAZIONE

MAURO NICOLA
*Presidente Fondazione Nazionale di
Formazione dei Commercialisti*

Studio Nicola Valenzani

1

Termini, modelli e modalità

Studio Nicola Valenzani

Termini dichiarativi

Scadenza

Termini di presentazione

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

 **30 novembre 2023**

Restano, comunque, fermi i termini previsti dagli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni nei casi di **operazioni straordinarie** (liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale).

Da presentare sempre
in forma autonoma

Studio Nicola Valenzani

Termini dichiarativi

Obbligo presentazione

Le dichiarazioni presentate **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni).

Quelle presentate, invece, con **ritardo superiore a 90 giorni** si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.


28 febbraio 2024

Studio Nicola Valenzani

Termini dichiarativi

Dichiarazioni integrative

Il D.L. n. 193/2016 ha modificato i commi 8 e 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 equiparando l'utilizzabilità delle integrative a favore con quelle a sfavore **entro il termine per l'accertamento del periodo d'imposta oggetto di integrazione.**

L'unico limite imposto per le integrative a favore trasmesse oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (integrative "ultrannuali") riguarda il **momento di utilizzabilità del credito emergente.** Il comma 8-bis, infatti, prevede che il relativo credito possa essere usato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (compensazione orizzontale in F24), *"per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa"*.

Viceversa, per le integrative "entro l'anno" il relativo credito risulta immediatamente utilizzabile.

Ciò detto, il limite temporale all'utilizzo in compensazione dei maggiori crediti emergenti dalle dichiarazioni "ultrannuali", **non può essere superato attraverso l'integrazione "a catena" di tutte le dichiarazioni**, a partire da quella in cui è stato commesso l'errore fino all'ultima dichiarazione utile, non essendo tale procedimento conforme alle nuove regole di integrazione disposte dalle norme di riferimento sopra richiamate.

Studio Nicola Valenzani

Ravvedimento operoso speciale

Cosa	Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie diverse da quelle definibili con la definizione agevolata degli avvisi bonari e la regolarizzazione delle irregolarità formali.
Periodi imposta sanabili	Dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.
Condizione da rispettare	È necessario che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata , con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni ex <u>36-ter</u> .
Importi da versare	Imposta, interessi e sanzioni. Le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale.

Studio Nicola Valenzani

Ravvedimento operoso speciale

Scadenza versamenti

- Versamento in **8 rate trimestrali**
- **Prima** rata il **30.09.2023**
- Rate successive **20.12 - 31.03 - 30.06 - 30.09** di ciascun anno.
- Sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Perfezionamento ravvedimento

Dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2021 e precedenti**.

Decadenza

È necessario che le violazioni **NON** siano state **già contestate, alla data del versamento** di quanto dovuto **o della prima rata**, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni **ex 36-ter**.

Escluse violazioni RW & Omesse DR.

Studio Nicola Valenzani

Procedimento

- Individuazione della violazione.
- Individuazione della sanzione irrogabile.
- Riduzione della sanzione ad 1/18.

Esempi:

- Errore art. 36-ter, sanzione 30%, **riduzione a 1,67%**.
- Infedele dichiarazione, sanzione 90%, **riduzione a 5%**.
- Infedele su estero, sanzione 120%, **riduzione a 6,67%**.

Studio Nicola Valenzani

Termini dichiarativi

Convocazione assembleare entro 180 giorni

Nessuna proroga



Nessuna
proroga
automatica
al 180° giorno

Studio Nicola Valenzani

Termini dichiarativi



Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Periodo d'imposta			Stato	Natura giuridica	Situazione			
giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno			
						dal			al					



Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale														
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Periodo d'imposta			Stato	Natura giuridica	Situazione			
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno			
							dal			al					


Studio Nicola Valenzani

Termini dichiarativi



Studio Nicola Valenzani

Versamento imposte dichiarativi



Studio Nicola Valenzani

Versamento imposte dichiarativi

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	30 giugno	0,00	31 luglio	0,00
2 ^a	17 luglio	0,18	21 agosto	0,18
3 ^a	21 agosto	0,51	18 settembre	0,51
4 ^a	18 settembre	0,84	16 ottobre	0,84
5 ^a	16 ottobre	1,17	16 novembre	1,17
6 ^a	16 novembre	1,50		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Studio Nicola Valenzani

Versamento imposte dichiarativi

Ricorda: i versamenti di acconto vengono eseguiti in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Acconti soggetti ISA RS430

La casella va barrata se il contribuente, pur non essendo soggetto ad ISA, partecipi a società, associazioni e imprese (artt. 5 e 115 del TUIR) che sono soggette agli ISA. **Stesse regole.**

Studio Nicola Valenzani

Modalità operative



ISA
Indici sintetici
di affidabilità fiscale
2023



Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IRAP per il periodo d'imposta 2021

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri compilati:

RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TN	GN	GC	OP	NI	DI																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Presenza visto Superbonus

FIRMA DEL DICHIARANTE

Esonero dall'apposizione del visto di conformità. Nel frontespizio, nella sezione "Firma della dichiarazione", è stata eliminata la casella che doveva essere barrata dai contribuenti esonerati dall'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 9-bis, comma 11, lett. a), del D.L. n. 50/2017.



Nessuna barratura

Studio Nicola Valenzani

Modalità operative



ISA
Indici sintetici
di affidabilità fiscale
2023



IRAP
2023

Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IRAP per il periodo d'imposta 2021.

Nessuna barratura

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Situazioni particolari

Codice

FIRMA DEL DICHIARANTE

Soggetto

Codice fiscale

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

FIRMA PER ATTESTAZIONE

Studio Nicola Valenzani

Modalità operative



1. Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo, i soggetti passivi, che esercitano le opzioni di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo stesso, effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.

Comunicazione
art. 4
D.M. 4 agosto 2016

RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

Termine accertamento: **31 dicembre 2028**



Regola generale

Gli avvisi **di accertamento** devono essere notificati, a pena **di decadenza**, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Studio Nicola Valenzani

2

Professionista: sospensione
termini adempimenti fiscali
per malattia

Studio Nicola Valenzani

Sospensione termini adempimenti fiscali per malattia



Studio Nicola Valenzani

Sospensione termini adempimenti fiscali per malattia

Il caso analizzato dall'Agenzia delle Entrate con Interpello n. 248/2023	
Giorno dell'infortunio	11 giugno 2022
Adempimenti sospesi	tutti gli adempimenti con scadenza fino al 10 agosto 2022 (60 giorni dall'11 giugno 2022)
Data di conclusione delle cure	26 ottobre 2022
Data ultima di esecuzione degli adempimenti sospesi	26 novembre 2022 (31° giorno dal 26 ottobre 2022)

Studio Nicola Valenzani

Sospensione termini adempimenti fiscali per malattia

Pertanto, sempre seguendo il caso risolto dall'Agenzia con l'interpello, e riportato nella tabella sopra, per il versamento del saldo delle imposte sui redditi di un soggetto con partita IVA si avrà al seguente situazione:



- termine ordinario per il versamento delle imposte senza maggiorazione: 30 giugno 2022;
- periodo di sospensione del versamento: dal 30 giugno al 25 novembre 2022;
- termine finale di esecuzione del versamento: 26 novembre 2022.

Se il contribuente avesse voluto rateizzare il versamento delle imposte, entro il termine del 26 novembre 2022 avrebbe dovuto versare, senza maggiorazione, le rate



- del 30 giugno 2022 e
- del 18 luglio 2022,
- in quanto ricadenti nel periodo di sospensione (dall'11 giugno 2022 fino al 10 agosto 2022).

mentre le rate

- del 22 agosto 2022 (il 20 agosto cadeva di sabato),
- del 16 settembre 2022 e
- del 17 ottobre 2022,



non avrebbero potuto beneficiare di alcuna sospensione in quanto non ricadenti nel periodo di sospensione.

Studio Nicola Valenzani

Sospensione termini adempimenti fiscali per malattia

Obbligo di inviare ai competenti uffici della Pubblica amministrazione copia dei mandati professionali, assieme alla documentazione medica che attesta la data di inizio e conclusione del periodo di degenza ospedaliera o delle cure domiciliari, nasce dalla necessità di far conoscere i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano della sospensione.



Visto che la norma non richiede la data certa, afferma l'Agenzia delle Entrate che «*per poter documentare detta data è auspicabile la produzione di un mandato scritto, in relazione alla quale resta la possibilità di fornire la "prova" anche con altri mezzi e, al contempo, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria al riguardo*».

Studio Nicola Valenzani

5

La gestione dei crediti di imposta, bonus e superbonus

Studio Nicola Valenzani

Modalità operative

Casella "Presenza visto Superbonus", da barrare in caso di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione in dichiarazione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel "Superbonus" (art. 119, comma 11, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Quadri compilati:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RA	RB
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RH	RL
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RT	RF
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RI	RK
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RM	RN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PN	PC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RC	RQ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RS	RU
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RJ	RV
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RX	RZ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FC	TR
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CE	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TN	GN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GC	OP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NI	DI
<input type="checkbox"/> Presenza visto Superbonus		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazioni all'intermediario <input type="checkbox"/>	
		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>	
FIRMA DEL DICHIARANTE		FIRMA PER ATTESTAZIONE	
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	FIRMA PER ATTESTAZIONE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Studio Nicola Valenzani

Modalità operative

Casella "Presenza visto Superbonus", da barrare in caso di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione in dichiarazione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel "Superbonus" (art. 119, comma 11, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Familiari a carico																							
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).		RA	RB	RC	RP	LC	RN	RV	CR	DI	RX	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE		
IM	TR	RU	NR	FC	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario		Presenza Visto Superbonus								
Situazioni particolari		Codice		CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE																FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)					

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Studio Nicola Valenzani

6

Compensazione crediti erariali

Studio Nicola Valenzani

Compensazione crediti erariali


Sentenza Tribunale di Milano, n. 7823 del 29 dicembre 2022

Divieto compensazione ERARIO vs INPS

D.L. n. 11/2023 → Interpretazione autentica compensazioni eterogenee

art. 17, comma 8 bis, D.Lgs. n. 241/1997

F24 Entratel



Studio Nicola Valenzani

7

Modifiche agli scaglioni di reddito, aliquote e detrazioni

Studio Nicola Valenzani

La riduzione della pressione fiscale

Novità IRPEF

Riviste aliquote
e scaglioni

Modificate detrazioni
per redditi lavoro

Modificato il
contributo integrativo

Studio Nicola Valenzani

La riduzione della pressione fiscale

Le nuove aliquote IRPEF: cosa salta all'occhio

Scomparso
scaglione
55-75 mila al 41%

Si riducono aliquote
2 scaglioni
intermedi

Invariato il primo
scaglione

Studio Nicola Valenzani

La riduzione della pressione fiscale

Le nuove aliquote IRPEF

Scaglioni (euro)	Aliquote %
Fino a 15.000	23%
Oltre 15.000 fino a 28.000	25%
Oltre 28.000 fino a 50.000	35%
Oltre 50.000	43%

Studio Nicola Valenzani

La riduzione della pressione fiscale

Cambia la detrazione IRPEF lavoro dipendente

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 15.000	1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)
Oltre 15.000 fino a 28.000	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.000)]$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$
Oltre 50.000	0

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Da 25.000 fino a 35.000	65

Studio Nicola Valenzani

La riduzione della pressione fiscale

Cambia la detrazione IRPEF redditi pensione

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.500	1.955 (non inferiore a 713)
Oltre 8.500 fino a 28.000	$700 + (1.955 - 700) \times [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 8.500)]$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$700 \times [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$
Oltre 50.000	0

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Da 25.000 fino a 29.000	50

Studio Nicola Valenzani

La riduzione della pressione fiscale

Cambia la detrazione IRPEF redditi assimilati e altri

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 5.500	1.265
Oltre 5.500 fino a 28.000	$500 + (1.265 - 500) \times [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 5.500)]$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$500 \times [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$
Oltre 50.000	0

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Oltre 11.000 fino a 17.000	50

Studio Nicola Valenzani

8

Detrazioni figli a carico

Studio Nicola Valenzani

Assegno unico universale D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230



Studio Nicola Valenzani

L'assegno unico e universale per i figli a carico

Per quali figli spetta

1. Figli minorenni a carico e nuovi nati dal 7° mese di gravidanza.
2. Figli maggiorenni a carico, fino a 21 anni, se:
 - frequentano un corso di formazione scolastica / professionale / di laurea;
 - svolgono tirocinio / attività lavorativa con reddito complessivo < a € 8.000 annui;
 - registrati come disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi PA-impiego;
 - svolgono servizio civile universale.
3. Figli disabili, senza limiti di età.

Studio Nicola Valenzani

Requisiti del percettore (responsabilità genitoriale)

1. Cittadino ITA o UE, o suo familiare, con diritto di soggiorno o soggiorno permanente. Oppure cittadino non UE con permesso soggiorno UE di lungo periodo o con permesso unico di lavoro per svolgere un'attività lavorativa per più di 6 mesi o permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in ITA per più di 6 mesi.
2. Soggetto al pagamento dell'IRPEF in Italia.
3. Residente e domiciliato in ITA.
4. Sia o sia stato residente in ITA per almeno 2 anni, anche non continuativi, o titolare di contratto lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.

Studio Nicola Valenzani

Sostegni familiari eliminati

- Premio alla nascita: 800 euro (dal 1° gennaio 2022)
- Assegni familiari riferiti ai figli: dal 1° marzo 2022)
- Assegni nucleo familiare con 3 figli minori: (dal 1° marzo 2022)
- Detrazioni per figli a carico inferiori a 21 anni: (dal 1° marzo 2022)
- Fondo garanzie prestiti ai neo genitori: (dal 1° gennaio 2022)
- Bonus bebè per i primi 12 mesi di vita: (dal 1° gennaio 2022)



Studio Nicola Valenzani

Art. 4, comma 1

Figlio minorenni



€ 175/mese



ISEE



Fino a € 15.000

Mamma



< 21



€ 20

€ 50/mese



ISEE



Fino a € 40.000 e oltre

Studio Nicola Valenzani

Ammontare dell'assegno

- **Tabella A** - Famiglie con entrambi i genitori e almeno 1 figlio minore a carico
- **Tabella B** - Famiglie con 1 solo genitore
- **Tabella C** - Valore medio delle detrazioni.

Le tabelle occupano 25 pagine del Decreto

Studio Nicola Valenzani

TAB. A

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE


Importo mensile della componente teorica familiare per livello di indicatore della situazione reddituale e numero componenti il nucleo

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
fino a 14775.06	137.50	258.33	375.00	500.00	625.00	773.75	922.50	1071.25	1220.00	1368.75		
14775.07 - 14893.25	136.73	257.25	374.04	499.58	624.38	773.04	921.69	1070.35	1219.01	1367.67		
14893.26 - 15011.44	135.95	256.17	373.08	499.17	623.75	772.31	920.88	1069.44	1218.00	1366.56		
15011.45 - 15129.64	135.18	255.08	372.13	498.75	623.13	771.60	920.07	1068.54	1217.01	1365.48		
15129.65 - 15247.84	134.40	254.00	371.17	498.33	622.50	770.88	919.25	1067.63	1216.00	1364.38		
15247.85 - 15366.05	133.63	252.92	370.21	497.92	621.88	770.16	918.44	1066.73	1215.01	1363.29		
15366.06 - 15484.25	132.85	251.83	369.25	497.50	621.25	769.44	917.63	1065.81	1214.00	1362.19		
15484.26 - 15602.46	132.08	250.75	368.29	497.08	620.63	768.72	916.82	1064.91	1213.01	1361.10		
15602.47 - 15720.64	131.30	249.67	367.33	496.67	620.00	768.00	916.00	1064.00	1212.00	1360.00		
15720.65 - 15838.85	130.53	248.58	366.38	496.25	619.38	767.29	915.19	1063.10	1211.01	1358.92		
15838.86 - 15957.04	129.75	247.50	365.42	495.83	618.75	766.56	914.38	1062.19	1210.00	1357.81		
15957.05 - 16075.26	128.98	246.42	364.46	495.42	618.13	765.85	913.57	1061.29	1209.01	1356.73		
16075.27 - 16193.45	128.20	245.33	363.50	495.00	617.50	765.13	912.75	1060.38	1208.00	1355.63		
16193.46 - 16311.66	127.43	244.25	362.54	494.58	616.88	764.41	911.94	1059.48	1207.01	1354.54		
16311.67 - 16429.84	126.65	243.17	361.58	494.17	616.25	763.69	911.13	1058.56	1206.00	1353.44		
16429.85 - 16548.05	125.88	242.08	360.63	493.75	615.63	762.97	910.32	1057.66	1205.01	1352.35		
16548.06 - 16666.24	125.10	241.00	359.67	493.33	615.00	762.25	909.50	1056.75	1204.00	1351.25		
16666.25 - 16784.43	124.33	239.92	358.71	492.92	614.38	761.54	908.69	1055.85	1203.01	1350.17		
16784.44 - 16902.64	123.55	238.83	357.75	492.50	613.75	760.81	907.88	1054.94	1202.00	1349.08		
16902.65 - 17020.84	122.78	237.75	356.79	492.08	613.13	760.10	907.07	1054.04	1201.01	1347.98		
17020.85 - 17139.05	122.00	236.67	355.83	491.67	612.50	759.38	906.25	1053.13	1200.00	1346.88		
17139.06 - 17257.24	121.23	235.58	354.88	491.25	611.88	758.66	905.44	1052.23	1199.01	1345.79		
17257.25 - 17375.45	120.45	234.50	353.92	490.83	611.25	757.94	904.63	1051.31	1198.00	1344.69		
17375.46 - 17493.64	119.68	233.42	352.96	490.42	610.63	757.22	903.82	1050.41	1197.01	1343.60		
17493.65 - 17611.85	118.90	232.33	352.00	490.00	610.00	756.50	903.00	1049.50	1196.00	1342.50		
17611.86 - 17730.05	118.13	231.25	351.04	489.58	609.38	755.79	902.19	1048.60	1195.01	1341.42		
17730.06 - 17848.26	117.35	230.17	350.08	489.17	608.75	755.06	901.38	1047.69	1194.00	1340.31		
17848.27 - 17966.46	116.58	229.08	349.13	488.75	608.13	754.35	900.57	1046.79	1193.01	1339.23		

Studio Nicola Valenzani

Decorrenza

Beneficio economico attribuito, **su base mensile**, per il periodo compreso tra **marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo**, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (Isee).



La domanda è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto.

Studio Nicola Valenzani

Modalità di erogazione e caratteristiche dell'assegno Unico Familiare

È corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra chi esercita la responsabilità genitoriale.

- **Affidamento esclusivo**: spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
- **Nomina di un tutore**: è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato.
- **Accredito**: su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.
- **Cumulabilità**: è compatibile con altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogati da Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano e altri enti locali.
- **Cumulabilità**: è compatibile con il Reddito di cittadinanza.
- **Fisco**: non concorre alla formazione il reddito.

Studio Nicola Valenzani

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata:

- accedendo dal **sito INPS** al servizio **“Assegno unico e universale per i figli a carico”** con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il **numero verde 803.164** (gratuito da rete fissa) o il **numero 06 164.164** (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite **enti di patronato**, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.
- Ulteriori istruzioni sulla compilazione della domanda sono contenute nel **messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748**.

Studio Nicola Valenzani

Familiari a carico

Soggetti extracomunitari fiscalmente a carico

- Si ricorda che i soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia possono richiedere le detrazioni per i carichi di famiglia secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 1325 e seguenti, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
- In particolare, i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia mediante la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir, devono essere in possesso di una documentazione attestante lo **status di familiare a carico**.

Studio Nicola Valenzani

Familiari a carico

Soggetti extracomunitari fiscalmente a carico

La documentazione comprovante da richiedere può essere alternativamente formata da:

1. documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
2. documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'Apostille, da apporsi su documenti a valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;
3. documentazione validamente formata da Paese d'origine e tradotta in italiano ai sensi della normativa ivi vigente, asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.

Studio Nicola Valenzani

Familiari a carico

Soggetti extracomunitari fiscalmente a carico

- Per quanto riguarda la dichiarazione che il familiare possiede un reddito non superiore al limite previsto, si fa presente che la circolare n. 34/E del 2008, punto 3.1, ha chiarito che con la richiesta rivolta al sostituto di fruire delle detrazioni o con la sottoscrizione della dichiarazione, il contribuente attesta implicitamente, sotto la sua responsabilità, che il familiare possiede un reddito, riferito all'intero anno, non superiore ai limiti previsti dalla normativa.
- La medesima attestazione deve intendersi resa anche in caso di richiesta delle detrazioni in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante modello 730 ovvero UNICO Persone Fisiche.

Studio Nicola Valenzani

Familiari a carico

FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela			CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		Mesi a carico	Minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI	
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO CON DISABILITÀ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		C	CONIUGE									
		F1	PRIMO FIGLIO	D								
		F	A	D								
		F	A	D								
		F	A	D								
6					7							
PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI					NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE							

- Il quadro dei familiari a carico ha subito delle importanti modifiche a causa dell'introduzione a partire dal **marzo del 2022**, dell'Assegno Unico Universale **per i figli a carico di età fino a 21 anni**.
- Con questa erogazione **cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni**, compresa la maggiorazione per figli minori di tre anni e per figli con disabilità.
- E' stata anche abrogata la detrazione per le famiglie numerose (pari a 1.200 euro), in presenza di almeno quattro figli.
- Le modifiche normative hanno inciso anche sulla grafica del modello: la colonna 6 è stata rinominata in "minore di tre anni (gennaio-febbraio)" perché la specifica detrazione prevista per i figli con meno di 3 anni può essere riconosciuta solo per due mesi.

Studio Nicola Valenzani

Familiari a carico

FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela			CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		Mesi a carico	Minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI	
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO CON DISABILITÀ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		C	CONIUGE									
		F1	PRIMO FIGLIO	D								
		F	A	D								
		F	A	D								
		F	A	D								
6					7							
PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI					NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE							

Nel quadro **sono presenti due nuove colonne:**

- colonna 9** vanno indicati i mesi di spettanza della detrazione con riferimento ai mesi di gennaio e febbraio;
- colonna 10** vanno indicati i mesi con riferimento al periodo che va da marzo a dicembre; questo campo **va compilato qualora per il figlio di 21 anni o più**, siano riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia al posto dell'Assegno Unico.

Studio Nicola Valenzani

Familiari a carico

Esempio pratico

Figlio nato a febbraio 2000 che ha più di 21 anni per tutto il 2022 e per cui spetta la detrazione per figli a carico per tutto l'anno



FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela		CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	Mesi a carico	Minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI		
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO CON DISABILITÀ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C	CONIUGE	#####							
		F1	PRIMO FIGLIO	#####00#####	12	50			2	10	
		F	A	D							
		F	A	D							
		F	A	D							
6	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI				7	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE					

Studio Nicola Valenzani

Familiari a carico

Esempio pratico

Figlio nato a gennaio 2019 che compie tre anni a gennaio 2022 e per cui ha diritto alla detrazione per figli a carico per i mesi di gennaio e febbraio e della maggiorazione per i figli minori di tre anni per il solo mese di gennaio.



FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela		CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	Mesi a carico	Minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI		
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO CON DISABILITÀ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<input checked="" type="checkbox"/>	CONIUGE	#####							
		<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO FIGLIO	#####19#####	12	1	50		2		
		F	A	D							
		F	A	D							
		F	A	D							
6	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI				7	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE					

Studio Nicola Valenzani

Familiari a carico

Esempio pratico

Figlio nato il 2 agosto 2001 che compie 21 anni ad agosto 2022 e per cui ha diritto alla detrazione per figli a carico per i mesi di gennaio e febbraio e della detrazione per i figli dal compimento del 21esimo anno di età (da agosto 2022, 5 mesi).



FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela		CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		Mesi a carico	Minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI	
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO CON DISABILITÀ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CONIUGE			#####						
	<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO FIGLIO			#####01#####	12		50		2	5
	<input type="checkbox"/>	F	A	D							
	<input type="checkbox"/>	F	A	D							
	<input type="checkbox"/>	F	A	D							
6	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI				7	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE					

Studio Nicola Valenzani

Familiari a carico

Esempio pratico

Figlio nato a marzo 2022 per cui non spetta alcuna detrazione per figli a carico.



FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela		CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		Mesi a carico	Minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI	
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO CON DISABILITÀ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CONIUGE			#####						
	<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO FIGLIO			#####22#####	10		50			
	<input type="checkbox"/>	F	A	D							
	<input type="checkbox"/>	F	A	D							
	<input type="checkbox"/>	F	A	D							
6	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI				7	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE					

Studio Nicola Valenzani

Familiari a carico

Esempio pratico

Figlio nato a marzo 2022 per cui non spetta alcuna detrazione per figli a carico.



1	2 Relazione di parentela			4 CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	5 Mesi a carico	6 Minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	7 %	8 Detrazione 100% affidamento figli	9 N. MESI DETRAZIONE FIGLI	
	PRIMO FIGLIO	A	D						gennaio febbraio	da marzo 2022 se 21 anni o più
<input checked="" type="checkbox"/>	CONIUGE			#####						
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO FIGLIO		D	#####2#####	1		50			
	F	A	D							
	F	A	D							
	F	A	D							
6	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI			7 NUMERO FIGLI IN AFFIDAMENTO A CARICO DEL CONTRIBUENTE						

Le istruzioni ricordano di compilare il prospetto anche con i dati dei figli nati dopo il 28 febbraio 2022 al fine di poter usufruire delle altre agevolazioni previste per i figli a carico (detrazioni, deduzioni, welfare).

Studio Nicola Valenzani

9

Quadro RP

Studio Nicola Valenzani

Precompilate 2023

Art. 6, D.L. n. 73/2022

Controlli formali
art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973



1. Nel caso di presentazione della dichiarazione **precompilata**, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, **senza modifiche**, **non** si effettua il **controllo** formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (resta fermo il controllo della sussistenza delle **condizioni soggettive** che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni).
2. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, **con modifiche**, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che **non risultano modificati** rispetto alla dichiarazione precompilata e **non è richiesta la conservazione della documentazione**.
3. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo **visione** della **documentazione** esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'AdE effettua il controllo **formale** relativamente ai **sol**i documenti di spesa che **non risultano indicati** nella dichiarazione precompilata.



Attenzione


Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta **2022**, che saranno presentate nel **2023**.

Studio Nicola Valenzani

Precompilate 2023

Art. 6, D.L. n. 73/2022

Controlli formali
art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973



Studio Nicola Valenzani

Precompilate 2023

Art. 6, D.L. n. 73/2022

Controlli formali
art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973



- ❑ In caso di presentazione del modello 730 precompilato **senza modifiche**, il contribuente **NON deve esibire la documentazione** relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate.
- ❑ In caso di **dichiarazione modificata** rispetto alla precompilata il contribuente **deve esibire la documentazione**, con la sola eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata.
- ❑ **Non dovranno essere conservati i documenti riferiti ai dati delle spese mediche non modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.**

Studio Nicola Valenzani

Precompilate 2023



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi Fiscali
Settore Assistenza
Ufficio Assistenza agli Intermediari fiscali

Consulta Nazionale dei CAF
(rif. nota n. 133 del 14/12/2022)

E p.c. Direzione Centrale Coordinamento
Normativo

Oggetto: Dichiarazione precompilata - Articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 - Controllo e conservazione della documentazione da parte di CAF e professionisti.

Studio Nicola Valenzani

Precompilate 2023

**SENZA
MODIFICHE**

CONTRIBUENTE

Nessuna esibizione documentazione

PROFESSIONISTA

Esonero conservazione documentazione oneri comunicati dai soggetti terzi

PROFESSIONISTA

Acquisizione dichiarazione contribuente che attesta avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione precompilata senza modifiche

Studio Nicola Valenzani

Precompilate 2023

**CON
MODIFICHE**

↓
**Spese
sanitarie**

PROFESSIONISTA

Verifica corrispondenza spese precompilata

CONTRIBUENTE

Presentazione prospetto dettaglio spese da STS

CONTRIBUENTE

Dichiarazione sostitutiva atto notorietà di veridicità prospetto

Studio Nicola Valenzani

Precompilate 2023

Corrispondenza

**Spese
sanitarie**

Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l'importo delle spese sanitarie non viene modificato e, pertanto, il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa alle spese sanitarie.

PROFESSIONISTA
ESONERO conservazione documentazione

Studio Nicola Valenzani

Precompilate 2023

Difformità

**Spese
sanitarie**

In caso di difformità tra la documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l'importo delle spese sanitarie viene modificato e, quindi, il CAF o il professionista è tenuto ad acquisire dal contribuente e a conservare i documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato. Inoltre, il CAF o il professionista deve acquisire e conservare

PROFESSIONISTA
Conservazione documentazione importi
MODIFICATI

Studio Nicola Valenzani

Precompilate 2023

Difformità

Spese
sanitarie

PROFESSIONISTA 1 Ipotesi

- Conservazione documentazione modificativa
- Prospetto dettagliato spese sanitarie precompilata
- Dichiarazione sostitutiva contribuente attestante corrispondenza STS

PROFESSIONISTA 2 Ipotesi

Conservazione documentazione **INTEGRALE**

Studio Nicola Valenzani

Precompilate 2023

Spese sanitarie relative al 2022

Possono essere portate in detrazione solo le spese sostenute con strumenti di pagamento tracciabili (ad esempio assegno, POS, bonifico bancario), mentre sono detraibili anche se pagate in contanti le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Visualizza: Tutto

Totale spese: 3.274,61 € Totale spese non detraibili: 164,52 € Totale rimborsato: 0,00 €

Download CSV

Espandi tutte le voci

Comprimi tutte le voci


Stampa

Data emissione	Data pagamento	Emesso da	Importo totale	Detraibile	Pagamento	Rimborsato	Dettaglio
12-01-2022	12-01-2022	CONTI GAUDENZIO	100,00 €	SI	Tracciato	NO	
07-03-2022	07-03-2022	FELMANN GMBH VIA MUSEO 15, 39100 BOLZANO, BOZEN	22,50 €	SI	Tracciato	NO	
07-03-2022	07-03-2022	CRESPI DANILIO ELIANO ENRICO	180,00 €	SI	Tracciato	NO	
09-03-2022	09-03-2022	MIGROSS S.P.A. VIA OSTERIA GRANDE, 49 37066 SOMMACAMPAGNA	35,40 €	NO	Tracciato	NO	
12-03-2022	12-03-2022	VISTA & IMMAGINE DI SARTORI ROBERTA CORSO TORINO 51/A, 28100 NOVARA	40,00 €	SI	Tracciato	NO	
19-03-2022	19-03-2022	VISTA & IMMAGINE DI SARTORI ROBERTA CORSO TORINO 51/A, 28100 NOVARA	20,00 €	SI	Tracciato	NO	
15-04-2022	15-04-2022	MADONNA PORTICI 17 39100 BOLZANO	5,64 €	SI	Tracciato	NO	
28-05-2022	28-05-2022	VISTA & IMMAGINE DI SARTORI ROBERTA CORSO TORINO 51/A, 28100 NOVARA	20,00 €	SI	Tracciato	NO	
21-06-2022	21-06-2022	CENTRO DIAGNOSTICO CERNAIA VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 20 28100 NOVARA	31,00 €	SI	Tracciato	NO	
11-07-2022	11-07-2022	FARMACIA INTERNAZIONALE PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 23/R 50123 FIRENZE	87,50 €	NO	Non tracciato	NO	



Studio Nicola Valenzani

Precompilate 2023



Studio Nicola Valenzani

Superbonus 110%

Sezione III A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio,		Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, predita o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
RP41		2022	20					X	1	Max 96.000,00	,00	

1 di 4

Gli interventi devono essere collegati ad interventi *trainanti di*:

- sismabonus 110% (**codici da 5 a 11** nei righi E41-E43, sez. III A)
- ecobonus 110% (**codici da 30 a 33** nei righi E61-E62, sez. IV), salvo per edifici soggetti a vincoli. Occorre, tuttavia, anche in tal caso, il rispetto del requisito delle 2 classi energetiche.

Studio Nicola Valenzani

Superbonus 110%

D.L. n. 11/2023



Art. 119 D.L. n. 34 / 2020 - comma 8-quinquies

Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

È prevista la possibilità per i contribuenti di optare per la detrazione in **10 quote annuali di pari importo**, per tutte le **spese sostenute nel 2022** per il periodo d'imposta del 2023. **L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.**

Sezione III A

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, prestito o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RP41									,00	,00	
RP42									,00	,00	
RP43									,00	,00	
RP44									,00	,00	

Studio Nicola Valenzani

11

**Società di comodo a passo ridotto –
Primo anno senza perdite
sistematiche**

Studio Nicola Valenzani

RS 116 - Le società di comodo

Le "società di comodo"

"Società non operative" - non superano il test di operatività

Ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal CE del triennio è inferiore all'ammontare medio dei ricavi virtuali derivanti dall'applicazione delle 6 categorie dello Stato patrimoniale sempre del triennio, degli appositi coefficienti moltiplicativi.

Studio Nicola Valenzani

RS 116 - Le società di comodo

Regole generali



Studio Nicola Valenzani

RS 116 - Le società di comodo

Le società di comodo - Mod 2022

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo	RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale	
	RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%		4	,00	1,50%
	RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%			,00	4,75%
	RS119	Immobili A/10		,00	5%			,00	4%
	RS120	Immobili abitativi		,00	4%			,00	3%
	RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%			,00	12%
	RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%			,00	0,9%
	RS123	Totale		2		3		5	
					Ricavi presunti	Ricavi effettivi			Reddito presunto
					,00	,00			,00
	RS124					Agevolazioni		Variazioni in aumento	
						1		2	3
						,00		,00	,00
	RS125	Reddito imponibile minimo							,00

Studio Nicola Valenzani

RS 116 - Le società di comodo

Le società di comodo - Mod 2023

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo	RS116	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	IVA	Casi particolari		
		1	2	4	6	7	8		
		Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale	
	RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%		4	,00	1,50%
	RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%			,00	4,75%
	RS119	Immobili A/10		,00	5%			,00	4%
	RS120	Immobili abitativi		,00	4%			,00	3%
	RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%			,00	12%
	RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%			,00	0,9%
	RS123	Totale		2		3		5	
					Ricavi presunti	Ricavi effettivi			Reddito presunto
					,00	,00			,00
	RS124					Agevolazioni		Variazioni in aumento	
						1		2	3
						,00		,00	,00
	RS125	Reddito imponibile minimo							,00

Studio Nicola Valenzani

RS 116 – Le società di comodo

I problemi per le società non operative:

- reddito minimo IRES e IRPEF;
- IRES maggiorata al 38%;
- valore della produzione minimo IRAP;
- blocco su utilizzo perdite;
- blocco IVA su compensazioni (primo *step*);
- perdita credito IVA (secondo *step*).

Abrogata la disciplina delle società in “perdita sistemática”.

Previsti interventi nella Legge delega di riforma fiscale.

Studio Nicola Valenzani

RS 116 – Le società di comodo

La legge delega di riforma fiscale

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- b) revisionare la disciplina delle società non operative prevedendo:
- 1) l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentono di individuare le società senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di giustizia europea;
 - 2) la determinazione di cause di esclusione che tengono, tra l'altro, conto dell'esistenza di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attività in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa;

Studio Nicola Valenzani

RS 116 - Le società di comodo

Rivalutazione beni 2020

Considerazioni da tenere presente

- Su società effettivamente operative non ci sono problemi. Su società a rischio occorre valutare gli effetti della rivalutazione con attenzione.
- Rivalutazione effettuata solo ai fini civilistici - irrilevante per il regime delle società di comodo
- Rivalutazione fiscale: rilevante per le società di comodo dal periodo d'imposta di efficacia fiscale. Quindi dal 2021.
- Riallineamento: si applicano le stesse regole.
- Attenzione alla tecnica contabile con cui è stata operata la rivalutazione. La meno impattante è quella della riduzione del fondo ammortamento (sostanzialmente neutrale).

Studio Nicola Valenzani

RS 116 - Le società di comodo

Cause esclusione

RS116	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	IVA	Casi particolari
	1	2	4	6	7	8

Consentono disinnesco integrale

- ➔ Vanno verificate sull'anno dichiarato (per Unico 2023 il 2022)
- Le più ricorrenti**
2. soggetti nel primo periodo d'imposta;
 7. società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
 9. società che presentano il valore della produzione (A del conto economico) superiore all'attivo patrimoniale;
 11. società affidabili ISA (ex congrue e coerenti studi di settore).

Studio Nicola Valenzani

RS 116 - Le società di comodo

Cause di disapplicazione

RS116	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	IVA	Casi particolari
	1	2	4	6	7	8

In alcuni casi il disinnescò può essere anche parziale



Vanno verificate sull'anno dichiarato (per Unico 2023 il 2022).

Disapplicazione parziale

4. La società dispone di immobilizzazioni costituite da immobili in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato;
5. la società detiene partecipazioni in società non di comodo, escluse dall'applicazione dell'art. 30 della L. n. 724/94 o collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'art. 168 TUIR;
6. la società ha ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze che non hanno subito modificazioni;
8. società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Studio Nicola Valenzani

RS 116 - Le società di comodo

Ricorda: È prevista la possibilità di richiedere all'Agenzia delle Entrate la disapplicazione della disciplina.

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo	RS116	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	IVA	Casi particolari
		1	2	4	6	7	8
			Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale
	RS117	Titoli e crediti		2%			1,50%
	RS118	Immobili ed altri beni		6%			4,75%
	RS119	Immobili A/10		5%			4%
	RS120	Immobili abitativi		4%			3%
	RS121	Altre immobilizzazioni		15%			12%
	RS122	Beni piccoli comuni		1%			0,9%
				Ricavi presunti	Ricavi effettivi		Reddito presunto
	RS123	Totale					
	RS124				Agevolazioni	Variazioni in aumento	
	RS125	Reddito imponibile minimo					

Indicare:

- 1 - accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
- 2 - mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
- 3 - presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative.

Studio Nicola Valenzani

RS 116 – Le società di comodo

Note operative

Le verifiche suggerite sulle società immobiliari:

- contratti di locazione a canone vincolato - disapplicazione;
- contratti di locazione a enti pubblici o assimilati - disapplicazione;
- Canoni di locazione in linea OMI - disapplicazione;
- subentro in locazioni stipulate da altri - interpello;
- locazione a valore di mercato - interpello;
- bene in costruzione o "rimanenza" - escluso.

La difesa sugli accertamenti in tema di società di comodo

Presunzione legale (relativa) e quindi inversione dell'onere della prova:

1°: provare l'effettivo esercizio di un'attività imprenditoriale;

2°: provare le ragioni che hanno impedito lo svolgimento dell'attività economica;

3°: dimostrare le oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimo (aspetto che rileva per l'interpello disapplicativo).

Studio Nicola Valenzani

RS 116 – Le società di comodo

Interpello

Presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi sufficienti




Presentazione interpello all'Amministrazione finanziaria, al fine di poter applicare il regime ordinario di determinazione del reddito, in luogo di quello presuntivo.

Legge n. 724/1994, art. 30, comma 4-bis

Studio Nicola Valenzani

RS 116 - Le società di comodo

Interpello



Studio Nicola Valenzani

RS 116 - Le società di comodo

Interpello

Attenzione:

Art. 30, comma 4-quater, Legge n. 724/1994

*"il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis **ma non ha presentato l'istanza di interpello** prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva **deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi**".*

Studio Nicola Valenzani

RS 116 - Le società di comodo

Regole inerenti agli interpelli

- Interpello “probatorio” e non “disapplicativo”;
- non obbligatorio, ma facoltativo (circolare n. 32/E/2010 - sanzione fissa);
- obbligo di comunicazione in dichiarazione redditi di:
 - mancata presentazione istanza;
 - mancata indicazione risposta negativa;
- **omessa o infedele comunicazione sanzione da 2 € a 21.000 €**
- mancata risposta entro 120 giorni → silenzio assenso;
- diniego → **circolare n. 9/E/2016 - superato il problema dell'impugnabilità del diniego.**

Studio Nicola Valenzani

RS 116 - Le società di comodo

Interpello

Facoltà di impugnare il provvedimento di diniego

Sentenza n. 17010 del 15 ottobre 2012

“... Ad avviso del Collegio, il diniego del Direttore regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973, rientra nel novero degli atti impugnabili, in via facoltativa, da parte del contribuente istante.

A tale conclusione inducono vari elementi, i quali escludono che all'atto de quo possa attribuirsi natura meramente endoprocedimentale o di semplice parere interpretativo (al pari di una circolare).”

Facoltà di impugnare il provvedimento di diniego

Ordinanza 10 novembre 2020, n. 25266

3.7 Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è attestata sul principio secondo cui **“la procedura di interpello con cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 8, costituisce per il contribuente una facoltà che consente di conseguire (in caso di risposta positiva dell'Ufficio) una certezza nei rapporti con la Amministrazione. Ma l'utilizzo di tale strumento non costituisce una via obbligata per il superamento della presunzione posta a carico del contribuente stesso dalle disposizioni anti-elusive.**

Quindi al contribuente è sempre consentito fornire in giudizio la prova delle condizioni che consentono di superare la presunzione posta dalla legge a suo danno” (cfr. Cass. nn. 17010 /2012 e 16183/2014).

Studio Nicola Valenzani

RS 116 - Le società di comodo

Esimente - Impegno allo scioglimento

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up

Impegno allo scioglimento

Il soggetto assume, con la presente dichiarazione, l'impegno di richiedere la cancellazione dal Registro delle imprese in base agli artt. 2312 e 2495 del Codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (punto 1, lett. a), del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008). In tal caso non occorre compilare la casella "Disapplicazione".

30.11.2024



Studio Nicola Valenzani

RS 116 - Le società di comodo

Esimente - Impegno allo scioglimento

RS116	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	IVA	Casi particolari
	1	2	4	6	7	8
		99				

Codice "99" nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l'impegno di cui al punto 1, lett. a), del citato provvedimento; si tratta, in particolare, di società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi hanno richiesto la cancellazione dal Registro delle imprese in base agli artt. 2312 e 2495 del Codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.

Studio Nicola Valenzani

RS 116 - Le società di comodo

Circolare n. 9 dell'1 aprile 2016 - Rimborso IVA

Le società **che ritengano sussistenti** le "oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito ...", di cui al comma 4-bis, **e intendano richiedere il rimborso IVA annuale**, possono **acclarare la sussistenza delle "oggettive situazioni" presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **mediante sottoscrizione dell'apposito campo del quadro VX della dichiarazione IVA.**

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

FIRMA ⁸ Interpello ⁹

Con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva **si attesta anche che sussistono le condizioni oggettive di cui al comma 4-bis del citato art. 30 e non è stata presentata istanza di interpello.**

Studio Nicola Valenzani

12

Modello Redditi - I quadri del futuro

Studio Nicola Valenzani


13

IRAP – Abrogazione per le imprese individuali e lavoratori autonomi

Studio Nicola Valenzani

La riduzione della pressione fiscale

Addio all'IRAP per le persone fisiche



Studio Nicola Valenzani

La riduzione della pressione fiscale

Addio all'IRAP per le persone fisiche



Studio Nicola Valenzani

La riduzione della pressione fiscale

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta **dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni** di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

↓
Attività commerciali
di cui all'art. 51 del
medesimo Testo unico

↓
Arti e professioni
di cui all'art. 49, comma 1,
del medesimo Testo unico

Studio Nicola Valenzani

L'effetto

Soggetto	2021	2022
Professionista individuale	Sì IRAP	No IRAP
Associazione tra professionisti	Sì IRAP	Sì IRAP
Società tra professionisti	Sì IRAP	Sì IRAP
Imprenditore individuale	Sì IRAP	No IRAP
Società	Sì IRAP	Sì IRAP
Forfetario	No IRAP	No IRAP

N.B.: Non si considera l'esistenza o meno di un'autonoma organizzazione

Studio Nicola Valenzani

IRAP

IRAP, commi 8-9, Legge n. 234/2021

A decorrere dal **1° gennaio 2022** non è più dovuta **l'IRAP** dalle **persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni** di cui alle lett. b) e c), del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/1997.

Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:

- s.n.c., s.a.s., società di fatto;
- associazioni professionali / società tra professionisti;
- società e enti soggetti IRES (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative, ecc.).

Commento a caldo:

1. **viene tolta l'IRAP per chi già non l'avrebbe dovuta pagare ...**
2. **effetti *distorsivi* nel mondo professionale: perché mantenere le associazioni professionali? Meglio smembrare ... e magari usufruire del forfetario?!?**

Studio Nicola Valenzani

IRAP

Art. 10, D.L. n. 73/2022

La modifica semplifica la formulazione delle deduzioni IRAP prevedendo:

- la **deducibilità** del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo **indeterminato**;
- il mantenimento delle ulteriori deduzioni per i lavoratori assunti con contratto non a tempo indeterminato quali gli apprendisti, addetti alla ricerca e sviluppo, stagionali, disabili, ecc.

Modifica art. 11, D.Lgs. n. 446/1197

Entrata in vigore:

- dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore D.L. n. 73/2022) ovvero dal 2021 per i soggetti "solari";
- in sede di conversione in legge è stato stabilito che, **ferma restando, per detto periodo, la possibilità, ove ritenuto più agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.**

Quindi se più agevole si può compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche apportate.

Studio Nicola Valenzani

IRAP 2022		PERIODO D'IMPOSTA 2021	
CODICE FISCALE		MOD. N. 1	
QUADRO IQ PERSONE FISICHE		Mod. N. 1	
DA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI			
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi
Sez. I Legge art. 5 bis D.lgs. n. 446 del 1997	IQ1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), e) e g) del TUIR IQ2 Variazioni della rimanenza finiti di cui agli artt. 92, 92 bis e 92 del TUIR IQ3 Contributi erogati in linea o concesso di legge IQ4 Totale componenti positivi		
	IQ5 Costi della materia prima, sussidiaria, di consumo e merci IQ6 Costi dei servizi IQ7 Ammortamento dei beni strumentali materiali IQ8 Ammortamento dei beni strumentali immateriali IQ9 Costi di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali IQ10 Totale componenti negativi		
	IQ11 Costo del valore della produzione relativo all'attività agricola IQ12 Valore della produzione (IQ4 - (IQ5 + IQ6 + IQ7 + IQ8 + IQ9))		
Sez. II Legge art. 5 D.lgs. n. 446 del 1997	IQ13 Ricavi dalla vendita e dalle prestazioni IQ14 Variazioni della rimanenza di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti IQ15 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione IQ16 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni IQ17 Altri ricavi e proventi IQ18 Totale componenti positivi IQ19 Costi per materia prima, sussidiaria, di consumo e di merci IQ20 Costi per servizi IQ21 Costi per il godimento di beni di terzi IQ22 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali IQ23 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali IQ24 Variazioni della rimanenza di materia prima, sussidiaria, di consumo e merci IQ25 Oneri diversi di gestione IQ26 Totale componenti negativi IQ27 Costi, compresa a valle di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 446 IQ28 Quota degli interessi nei canoni di leasing IQ29 Indizi su crediti IQ30 Imposti municipale proprio IQ31 Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'aromatamento IQ32 Altre immissioni IQ33 Totale componenti negativi IQ34 Totale variazioni in aumento		
Variazioni in aumento			
Variazioni in diminuzione			
	IQ35 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili IQ36 Altre variazioni IQ37 Diminuzione IT IQ38 Totale variazioni in diminuzione IQ39 Valore della produzione (IQ12 - (IQ34 + IQ35 + IQ36 + IQ37 + IQ38))		

Codice fiscale		Mod. N. 1	
Sez. III Regime in regime forfettario	IQ41 Reddito d'impresa determinata forfettariamente IQ42 Deduzioni, compensi e altre somme IQ43 Imposta generata IQ44 Valore della produzione (IQ41 + IQ42 + IQ43)		
Sez. IV Imprese del settore agricolo	IQ45 Compensi IQ46 Aspetti derivanti dalla produzione IQ47 Valore della produzione (IQ45 + IQ46)		
Sez. V Esistenti opti e professionisti	IQ48 Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica IQ49 Costi inerenti all'attività esercitata IQ50 Valore della produzione (IQ48 + IQ49)		
Sez. VI Valore della produzione netto	IQ51 Valore della produzione (Sez. II) IQ52 Valore della produzione (Sez. III) IQ53 Valore della produzione (Sez. IV) IQ54 Valore della produzione (Sez. V, secondo regola) IQ55 Valore della produzione (Sez. VI) IQ56 Totale valore della produzione IQ57 Deduzione di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 446 IQ58 Deduzione di 1/100 sul fine su 9 dipendenti IQ59 Deduzione per incremento occupazionale IQ60 Deduzione dal costo residuo per il personale dipendente IQ61 Deduzione per concorsi IQ62 Deduzione dei contributi versati ai concorsi obbligatori IQ63 Ulteriore deduzione IQ64 Valore della produzione netto		

Studio Nicola Valenzani

IRAP



Versamento Acconto IRAP 2022



Studio Nicola Valenzani

IRAP

SEZIONE II – Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

La presente sezione accoglie la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello REDDITI e quindi non trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato un'attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2021 ha presentato la dichiarazione con saldo IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l'eccedenza, risultante dal modello REDDITI 2022, in compensazione di altri tributi a debito.

Si precisa che le eccedenze relative all'Irpef e alle addizionali regionale e comunale derivanti dalla precedente dichiarazione non vanno indicate nella presente sezione ma vanno riportate nei quadri RN e RV, anche se il contribuente non possiede alcun reddito assoggettato a tassazione ordinaria (es. il contribuente che non possiede altri redditi oltre a quello indicato nel quadro LM);

2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello REDDITI 2022 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.

Studio Nicola Valenzani

IRAP



PERIODO D'IMPOSTA 2022

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RX – Risultato della Dichiarazione

Mod. N.

Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
RX51 IVA		2	,00	3	,00
RX52 Contributi previdenziali			,00	4	,00
RX53 imposta sostitutiva di cui al quadro RT			,00	4	,00
RX54 Altre imposte	1		3812	4	,00
RX55 Altre imposte			3813	4	,00
RX56 Altre imposte			,00	4	,00
RX57 Altre imposte			,00	4	,00

Studio Nicola Valenzani

14

Deduzioni costo lavoro IRAP: semplificazioni

Studio Nicola Valenzani

Indicazione in dichiarazione

È stata modificata la struttura della sezione I del **quadro IS** nella quale devono essere indicate, ove applicabili, le deduzioni previste dall'art. 11 del DLgs. 446/97, relative all'IRAP per **dipendenti a tempo indeterminato**.

Sono **semplificate** le modalità di deduzione dal valore della produzione dell'intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato e la conseguente indicazione nella dichiarazione IRAP.

Le novità riguardano:

- la deducibilità del **costo complessivo** per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (*ex art. 11 comma 4-octies* del DLgs. 446/97)
- le ulteriori deduzioni che si applicano soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già potevano fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo non impiegati a tempo indeterminato, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).

Si tratta di **aspetti dichiarativi privi di natura sostanziale**, già applicabili a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022 (dal 2021, per i soggetti "solari").

Studio Nicola Valenzani

Indicazione in dichiarazione

L'art. 10 del DL 73/2022 ha modificato l'art. 11 del DLgs. 446/1997 con decorrenza dall'**esercizio precedente al 22 giugno 2022** (in pratica, **l'anno solare 2021**).

Con tale disposizione viene modificato anche il comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto IRAP sostituendo la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la **deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale**. In pratica, il costo deducibile non è più determinato come "differenza" rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall'articolo 11 del decreto IRAP.

La RM 40/E del 15.7.2022, già per l'anno 2021, consentiva di compilare la **sezione I del quadro IS** del **modello IRAP 2022**, secondo le nuove regole di deduzione del costo del lavoro.

Studio Nicola Valenzani

Indicazione in dichiarazione

Spettano, esclusivamente in relazione a **soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato**, le seguenti deduzioni:

- la **deduzione dei contributi** per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (art. 11, comma 1, lett. a, n. 1, del decreto IRAP) → **IS1**
- la **deduzione delle spese relative agli apprendisti**, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a, n. 5, del decreto IRAP) → **IS4**
- la **deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti** per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d'imposta a 400.000 euro (art. 11, comma 4-bis.1, del decreto IRAP) → **IS5**

Invece **per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato** spetta la **deduzione riferita al costo complessivo**, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto → **IS7**

Studio Nicola Valenzani

IRAP

IRAP 2022
Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2021

CODICE FISCALE

QUADRO IS
Prospetti vari


Mod. N. []

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97

IS	Descrizione	1	2	3	Deduzione
IS1	Contributi assicurativi				.00
IS2	Deduzione forfetaria				.00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali				.00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo		Personale addetto alla ricerca e sviluppo		.00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti				.00
IS6	Deduzione per incremento occupazionale				.00
IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente		Lavoratori stagionali		.00
IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 2, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 3				.00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni				.00
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)				.00

Studio Nicola Valenzani

IRAP



CODICE FISCALE

QUADRO IS
Prospetti vari

PERIODO D'IMPOSTA 2022

Mod. N.

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97		Deduzione	
IS1	Contributi assicurativi		,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	Personale addetto alla ricerca e sviluppo di cui 1 ,00 2	,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti		,00
IS7	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato	Lavoratori stagionali di cui 1 ,00 2	,00
IS8	Somma dei righi IS1, IS4 col. 2, IS5 e IS7 col. 2		,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni		,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)		,00



Studio Nicola Valenzani

Indicazione in dichiarazione

Esempio (dettaglio dati come anno precedente):

SINTESI DEDUZIONE IRAP: QUADRO IS PROVVISORIO		
Descrizione	Nr. dip.	Deduzione
IS1 - Contributi assicurativi		2.237,60
IS2 - Deduzione forfettaria		
IS3 - Contributi previdenziali e assistenziali		
IS4 - Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo		
IS5 - Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti		
IS7 - Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato		253.133,86
IS8 - Somma dei righi IS1 col. 2, a IS7 col. 2		253.371,46
IS9 - Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni		
IS10 - Totale deduzioni (IS8 - IS9)		253.371,46

Dipendenti a tempo indeterminato - somma ex (IS1 + IS2 + IS3 + IS7) = campo IS7



CODICE FISCALE

QUADRO IS
Prospetti vari

PERIODO D'IMPOSTA 2022

Mod. N.

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97		Deduzione	
IS1	Contributi assicurativi		,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	Personale addetto alla ricerca e sviluppo di cui 1 ,00 2	,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti		,00
IS7	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato	Lavoratori stagionali di cui 1 ,00 2	253.371,00
IS8	Somma dei righi IS1, IS4 col. 2, IS5 e IS7 col. 2		253.371,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni		,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)		253.371,00




Studio Nicola Valenzani

15


Piena deducibilità dell'IMU



 Studio Nicola Valenzani

 Piena deducibilità deducibilità dell'IMU -
 Reddito d'impresa e di lavoro autonomo


 Studio Nicola Valenzani



RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)											100.000	,00
											Se pagata nel 2022	
RF55 Altre variazioni in diminuzione	38	100.000										
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00			
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00			
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00			
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00			
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00			
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00			
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00			
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	55		,00

Studio Nicola Valenzani

16

IMU – Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione

ISTRUZIONI PER
LA COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE



Studio Nicola Valenzani

Dichiarazione IMU

ISTRUZIONI PER
LA COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE



LE RIDUZIONI

- 1 Nel novero delle riduzioni, occorre altresì ricordare quella relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per i quali, a norma del comma 751 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, fino all'anno 2021 l'aliquota di base è pari allo 0,1 per cento che i comuni possono diminuire fino all'azzeramento.

LE ESENZIONI

- 2 Tra le esenzioni occorre innanzitutto ricordare quella di cui all'art. 1, comma 751 della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. Il successivo comma 758 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispone che sono esenti dall'imposta:

Studio Nicola Valenzani

Dichiarazione IMU

**Art. 1, comma 769,
Legge n. 160/2019**

I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

Omessa dichiarazione

Preclusione fruizione agevolazione

Studio Nicola Valenzani

Dichiarazione IMU

Decreto 29 luglio 2022

Nuovo modello IMU/IMPI



Il MEF con il Decreto 29 luglio 2022 ha approvato il **nuovo modello di dichiarazione IMU/IMPI**, corredato dalle istruzioni e le specifiche tecniche. Archiviando così il modello approvato il 30 ottobre 2012.

Dal 7 settembre disponibile la versione aggiornata del software di controllo del file compilato.



Attenzione

Per le dichiarazioni **IMPI** l'appuntamento è rinviato all'anno d'imposta 2022. Per i 2 anni precedenti i dati comunicati allo Stato saranno messi a disposizione dei Comuni senza l'intervento dei contribuenti.

Occorre, altresì, precisare che la dichiarazione dovrà essere presentata, a regime, a partire dal 2023 per le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2022, poiché l'art. 3 del Decreto 28 aprile 2022 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro della Difesa e con il Ministro della Transizione ecologica, ha stabilito che per gli anni 2020 e 2021 i soggetti passivi che hanno versato il tributo comunicano allo Stato le informazioni relative alla base imponibile e all'imposta versata per i medesimi anni 2020 e 2021, relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale. Tali dati saranno messi a disposizione dei Comuni da parte dello Stato.

Studio Nicola Valenzani

Dichiarazione IMU 2021 e 2022

IMU IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI										Quadro A
Caratteristiche (1)		INDIRIZZO (2)								
1	2									
Dati catastali identificativi dell'immobile										
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria/Qualità	Classe	T/U	N. Protocollo	Anno		
Riduzione (3)		Valore		S. Possesso		Esenzione		Inizio/termine del possesso o variazione imposta		Deduzione per l'abitazione principale
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Acquisti	Cessioni	Altri	Descrizione Altro							
17	18	19	20							
AGENZIA DELLE ENTRATE DI					ESTREMI DEL TITOLO					
										Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato 21

Il **campo 21** deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente ha usufruito di benefici fiscali derivanti dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che risultano da provvedimenti emanati prima della data di pubblicazione delle Istruzioni.

Si ricorda che non è necessario fornire ulteriori indicazioni relative al periodo in cui si è goduto dell'esenzione, dal momento che per le agevolazioni legate all'emergenza, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.

Studio Nicola Valenzani

17

Quadro RU - Le novità del modello 2023

Novità!

Studio Nicola Valenzani

Comunicazione titolare effettivo e divieto di doppio finanziamento

Quadro RU



Studio Nicola Valenzani

		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
		1	2	3
Codice fiscale	Nome			
5	6			
Cognome	Data di nascita	Codice Stato estero di nascita		
7	8 giorno mese anno 9	10		
DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)		
11	12	13		
Indirizzo	Numero civico	Frazione		
14	15	16		
RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA				
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di residenza		
17	18	19		
INDIRIZZO				
Indirizzo				
20	21	22		
DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di domicilio		
23	24	25		
INDIRIZZO				
Indirizzo				
26	27	28		

RU150 Titolare effettivo

Istruzioni


Nel rigo RU150 i beneficiari del credito d'imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi, **ai sensi dell'art. 3, punto 6, della Direttiva UE n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio).**

Istruzioni

Inoltre, **al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento**, il beneficiario del credito che ha usufruito di un'ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33

		Codice credito	Anno
		1	2
RU151 Cumulo	Descrizione ulteriore sovvenzione		
3	4	5	

Studio Nicola Valenzani



Quadro RU - Il titolare effettivo

Il modello redditi del periodo d'imposta 2022 (persone fisiche, società di persone e società di capitali) presenta un nuovo quadro RU150 in cui, in relazione ad alcuni crediti d'imposta per:

- **attività di ricerca, sviluppo e innovazione,**
- **formazione 4.0,**
- **investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato,**

devono essere indicati gli elementi per individuare il "Titolare effettivo" dei fondi attribuiti.

Il nuovo adempimento non ha nulla a che fare con il previsto obbligo di comunicazione al Registro delle imprese previsto presso le CCIAA competenti per territorio, le cui disposizioni di attuazione, non ancora operative, sono state individuate dal Decreto 11 marzo 2022, n. 55 del MEF di concerto con il MISE.

Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021

Divieto di doppio finanziamento

Il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.



Studio Nicola Valenzani

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 22 del Regolamento UE n. 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, nei righi RU150 e **RU151** sono richieste informazioni volte ad accertare rispettivamente la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del principio di divieto di **doppio finanziamento**.
Le informazioni sono richieste per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022.

		Codice credito	Anno
RU151	Cumulo	1	2
Nel senso di consentito		Descrizione ulteriore sovvenzione	
		3	

Per verificare il rispetto del principio del **divieto di doppio finanziamento**, il beneficiario del credito che ha usufruito di un'ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito (Ragioneria Generale dello Stato - circolare del 31 dicembre 2021, n. 33), deve compilare il **rigo RU151**, indicando:

- in **colonna 1**, il codice del credito d'imposta;
- in **colonna 2**, l'anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) **nel quale i benefici sono stati cumulati**;
- in **colonna 3**, la descrizione dell'ulteriore sovvenzione fruita.

Studio Nicola Valenzani

I crediti d'imposta residui a esaurimento

Al fine di una corretta compilazione del quadro RU, inoltre, nelle Istruzioni è stata inserita una nuova Tabella nella quale sono elencati i crediti che, non più maturabili nel periodo d'imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, **nei campi specificatamente indicati.**



Studio Nicola Valenzani

TABELLA CREDITI RESIDUI					TABELLA CREDITI RESIDUI					TABELLA CREDITI RESIDUI				
CODICE	CREDITO D'IMPOSTA	INFORMATIVO INDIRIZIONATO	CODICE	INCHI COMPLETARE	CODICE	CREDITO D'IMPOSTA	INFORMATIVO INDIRIZIONATO	CODICE	INCHI COMPLETARE	CODICE	CREDITO D'IMPOSTA	INFORMATIVO INDIRIZIONATO	CODICE	INCHI COMPLETARE
02	Credito d'imposta per oneri ad imputazione	art. 28, l. 96, 10/99	4834	RICI, RICL, RIR, RIRL, RICM, RICM1, RICM2, RICM3, RICM4, RICM5, RICM6, RICM7, RICM8, RICM9, RICM10, RICM11, RICM12, RICM13, RICM14, RICM15, RICM16, RICM17, RICM18, RICM19, RICM20, RICM21, RICM22, RICM23, RICM24, RICM25, RICM26, RICM27, RICM28, RICM29, RICM30, RICM31, RICM32, RICM33, RICM34, RICM35, RICM36, RICM37, RICM38, RICM39, RICM40, RICM41, RICM42, RICM43, RICM44, RICM45, RICM46, RICM47, RICM48, RICM49, RICM50, RICM51, RICM52, RICM53, RICM54, RICM55, RICM56, RICM57, RICM58, RICM59, RICM60, RICM61, RICM62, RICM63, RICM64, RICM65, RICM66, RICM67, RICM68, RICM69, RICM70, RICM71, RICM72, RICM73, RICM74, RICM75, RICM76, RICM77, RICM78, RICM79, RICM80, RICM81, RICM82, RICM83, RICM84, RICM85, RICM86, RICM87, RICM88, RICM89, RICM90, RICM91, RICM92, RICM93, RICM94, RICM95, RICM96, RICM97, RICM98, RICM99, RICM100	03	Credito d'imposta a favore delle imprese di interposizione nei rapporti di lavoro	art. 23/b, l. 30, 28/02	4839	RICI, RICL, RIR, RIRL, RICM, RICM1, RICM2, RICM3, RICM4, RICM5, RICM6, RICM7, RICM8, RICM9, RICM10, RICM11, RICM12, RICM13, RICM14, RICM15, RICM16, RICM17, RICM18, RICM19, RICM20, RICM21, RICM22, RICM23, RICM24, RICM25, RICM26, RICM27, RICM28, RICM29, RICM30, RICM31, RICM32, RICM33, RICM34, RICM35, RICM36, RICM37, RICM38, RICM39, RICM40, RICM41, RICM42, RICM43, RICM44, RICM45, RICM46, RICM47, RICM48, RICM49, RICM50, RICM51, RICM52, RICM53, RICM54, RICM55, RICM56, RICM57, RICM58, RICM59, RICM60, RICM61, RICM62, RICM63, RICM64, RICM65, RICM66, RICM67, RICM68, RICM69, RICM70, RICM71, RICM72, RICM73, RICM74, RICM75, RICM76, RICM77, RICM78, RICM79, RICM80, RICM81, RICM82, RICM83, RICM84, RICM85, RICM86, RICM87, RICM88, RICM89, RICM90, RICM91, RICM92, RICM93, RICM94, RICM95, RICM96, RICM97, RICM98, RICM99, RICM100	03	Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti finanziari	art. 1, c. 104, l. 258/2015	4845	RICI, RICL, RIR, RIRL, RICM, RICM1, RICM2, RICM3, RICM4, RICM5, RICM6, RICM7, RICM8, RICM9, RICM10, RICM11, RICM12, RICM13, RICM14, RICM15, RICM16, RICM17, RICM18, RICM19, RICM20, RICM21, RICM22, RICM23, RICM24, RICM25, RICM26, RICM27, RICM28, RICM29, RICM30, RICM31, RICM32, RICM33, RICM34, RICM35, RICM36, RICM37, RICM38, RICM39, RICM40, RICM41, RICM42, RICM43, RICM44, RICM45, RICM46, RICM47, RICM48, RICM49, RICM50, RICM51, RICM52, RICM53, RICM54, RICM55, RICM56, RICM57, RICM58, RICM59, RICM60, RICM61, RICM62, RICM63, RICM64, RICM65, RICM66, RICM67, RICM68, RICM69, RICM70, RICM71, RICM72, RICM73, RICM74, RICM75, RICM76, RICM77, RICM78, RICM79, RICM80, RICM81, RICM82, RICM83, RICM84, RICM85, RICM86, RICM87, RICM88, RICM89, RICM90, RICM91, RICM92, RICM93, RICM94, RICM95, RICM96, RICM97, RICM98, RICM99, RICM100

Crediti d'imposta residui a esaurimento

Studio Nicola Valenzani

Nuovi crediti d'imposta per le imprese

Nuovi crediti d'imposta introdotti nel corso dell'anno 2022

Tra questi, si segnalano le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica

Aggiornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti Formazione 4.0, Ricerca, Sviluppo e Innovazione e agli Investimenti in beni strumentali.




Studio Nicola Valenzani

Credito d'imposta contrasto crisi energetica



CODICI

disseminati non in sequenza all'interno delle istruzioni



Studio Nicola Valenzani

19

Omissione quadro - Conseguenze



Studio Nicola Valenzani

Cass., ord. 20 ottobre 2020, n. 22852

Legge n. 317/1991, art. 11 - Credito d'imposta spese di ricerca (peraltro non più operativo da tempo)

"Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, **a pena di decadenza**, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo") nel senso che la decadenza ivi indicata debba ritenersi **incompatibile con i principi**, di maggior valenza, fissati dalla successiva legge n. 212 del 2000, incentrati sulla **emendabilità della dichiarazione**, la quale deve esser resa possibile a seguito di doverosa informativa ad opera dell'Ufficio".



Studio Nicola Valenzani

Cass., sez. V, 16 novembre 2021, n. 34266

*“sia il principio di generale emendabilità delle dichiarazioni dei redditi (Cass., Sez. Un., n. 15063 del 2002), sia la specificazione che ne fa questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. Un., n. 13378/2016), muovono dalla considerazione della dichiarazione dei redditi come atto non negoziale e non dispositivo, recante una mera esternazione di scienza e di giudizio, ma non sono invocabili nel diverso campo delle dichiarazioni aventi contenuto e valore negoziale, in relazione alle quali eventuali errori della volontà espressa dal contribuente assumono rilevanza soltanto ove sussistano i requisiti di essenzialità e riconoscibilità ex art. 1428 c.c. In tali ipotesi, **la possibilità di rimediare all'errore attraverso istanza di rimborso è, dunque, da escludere ... in radice, per l'impossibilità di procedere ad emenda di una dichiarazione negoziale, se non nei ristretti limiti della rilevanza dell'errore negli atti negoziali.**”*

NO dichiarazione integrativa



Studio Nicola Valenzani

Credito d'imposta R&S - Legge n. 190/2014

Circolare del 27 aprile 2017, n. 13 - Indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi

Quali effetti possono derivare dalla mancata indicazione del credito di imposta nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi?

Risposta

Né l'articolo 3, **né il Decreto attuativo** prevedono l'indicazione in dichiarazione a pena di decadenza dal diritto all'agevolazione. Dal suddetto adempimento, quindi, non dipende né il momento in cui sorge il diritto al credito di imposta, né quello da cui decorre la sua fruizione, stante l'automaticità del riconoscimento del credito stesso a seguito dell'effettuazione delle spese agevolate.

La mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati va sanata mediante la presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa. L'omessa indicazione del credito di imposta nel quadro RU dei modelli di dichiarazione costituisce una violazione di natura meramente formale alla quale si rende applicabile la sanzione prevista per le "violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni" di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 471 (da 250 euro a 2.000 euro), con possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso.

Studio Nicola Valenzani

Credito d'imposta formazione 4.0

Decreto interministeriale 4 maggio 2018



4. I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Agenzia delle entrate nelle istruzioni di compilazione dell'apposito quadro.


Non si parla di decadenza in caso di omissione

Studio Nicola Valenzani

La mappa del quadro RU



Studio Nicola Valenzani



**SOCIETÀ DI CAPITALI
2023**
agenzia
Entrate

**REDDITI
QUADRO RU**
Crediti di imposta concessi a favore
delle imprese

PERIODO D'IMPOSTA 2022

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

SEZIONE I

Crediti d'imposta
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito						
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione								,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)								,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo								,00
	(di cui	1	2	B2	C2	D2	E2	3	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24								,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	1	2	3	4	5	6	7	
	Ritenute	IVA (Periodici e accantonati)	IVA (Saldo)	IRES (Accontati)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP		
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RU8	Credito d'imposta riversato								,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c.	1	,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	2	,00	
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)								,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso								,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni	1		2		,00	

Alcuni righe e/o colonne possono essere compilati solo con riferimento a taluni crediti d'imposta.

Studio Nicola Valenzani

Di tutto di più

Sezione riservata ai crediti d'imposta che, non essendo più vigenti, non sono riportati in modo distinto nel quadro RU.

SEZIONE V	RU401	Crediti d'imposta residui della precedente dichiarazione								,00
Altri crediti d'imposta	RU402	Crediti d'imposta ricevuti (da riportare nella sezione VI-A)								,00
	RU403	Crediti d'imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi								,00
	RU404	Crediti utilizzati ai fini	1	2	3	4	5	6	7	
		Ritenute	IVA (Periodici e accantonati)	IVA (Saldo)	IRES (Accontati)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	Comp. con il mod. F24		
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RU405	Crediti d'imposta riversati								,00
	RU406	Crediti d'imposta trasferiti (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)								,00
RU407	Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione)								,00	

Studio Nicola Valenzani

Sezioni specifiche riservate

SEZIONE II		Credito 2018	Credito 2019
Caro petrolio	RU21 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1	,00
	RU22 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		2
	RU23 Credito d'imposta spettante nel periodo		,00
	RU24 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
	RU25 Credito d'imposta riversato		,00
	RU26 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00
	RU27 Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00
	RU28 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00
SEZIONE III		Interessi	Capitale
Finanziamenti agevolati sistema Abruzzo/Banche	RU31 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1	2
	RU32 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00
	RU33 Credito d'imposta spettante nel periodo		,00
	RU34 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
	RU35 Credito d'imposta riversato		,00
	RU36 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00
	RU37 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00

Studio Nicola Valenzani

Cosa fare quando il quadro RU non prevede il codice credito Ipotesi di periodo d'imposta a cavallo d'anno



Studio Nicola Valenzani

20

Il prospetto degli Aiuti di Stato

Studio Nicola Valenzani

RS 401 - Aiuti di Stato

Aiuti di Stato

Confermata
impostazione
dell'anno
scorso

Assenza
Impresa Unica

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma Estensione	Lettera	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione Impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante			
RS401	11-A	12	13	14	15	16	17	,00		
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20		21		
Obiettivo		Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante				
25		26	27		28	29 ,00				
IMPRESA UNICA										
Codice fiscale 1					Codice fiscale 2					
Codice fiscale 3					Codice fiscale 4					
Codice fiscale 5					Codice fiscale 6					
RS402										

Studio Nicola Valenzani

RS 401 - Aiuti di Stato

Istruzioni

Attenzione

~~Non vanno indicati i dati~~ relativi agli Aiuti di Stato che rientrano nell'ambito della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. *Temporary Framework*) e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) **sono stati già comunicati all'Agenzia delle Entrate mediante l'autodichiarazione di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022 (per maggiori dettagli si rinvia alle istruzioni per la compilazione della citata autodichiarazione).**

Studio Nicola Valenzani

RS 401 - Aiuti di Stato

3. QUADRO RF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

3.1 GENERALITÀ

Attenzione I contribuenti **che hanno beneficiato di contributi** a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, **sono tenuti a compilare il prospetto "Aiuti di Stato" del quadro RS** (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l'apposito codice aiuto desumibile dalla "Tabella codici aiuti di Stato", **sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA** (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) **non siano stati già comunicati mediante l'autodichiarazione di cui all'art. 3 del D.M. 11 dicembre 2021.**

Studio Nicola Valenzani

RS 401 – Aiuti di Stato

www.rna.gov.it

Trasparenza aiuti di stato in materia di Covid-19
 “Gli aiuti individuali” per vedere la situazione della singola impresa

The screenshot shows the 'Registro Nazionale degli Aiuti di Stato' website. At the top, there are logos for the European Union, the Italian Government, and the Ministry of Economic Development. The main heading is 'Trasparenza degli Aiuti Individuali'. Below this, there is a search form with the following fields:

- Numero di riferimento della misura di aiuto (CE)
- Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) with a 'Tutte le Versioni' checkbox
- Autorità Concedente
- COR
- Titolo Progetto
- Anno di Concessione
- Denominazione Beneficiario
- C.F. Beneficiario (circled in red)
- Tipo Procedura
- Regolamento/Comunicazione
- Regime Quadro
- Importo

Below the search form, there is a 'Ricerca Aiuti Risultati' section. It includes a search button 'Effettua Ricerca' and a table of results. The table has the following columns:

Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR)	Numero di riferimento della misura di aiuto (CE)	Titolo Misura	Tipo Misura	COR	Titolo Progetto	Data Concessione	Denominazione Beneficiario	C.F. Beneficiario	Regione	Dettaglio
Nessun dato da visualizzare.										

Studio Nicola Valenzani

RS 401 – Aiuti di Stato

17. QUADRO RS - PROSPETTI VARI

Istruzioni per la compilazione

Il presente prospetto deve essere compilato dai **sogetti** che nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione **hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici** (Aiuti di Stato e Aiuti “de minimis”) nonché di quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, **il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall'art. 10 del Regolamento.**

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d'imposta di aiuti fiscali nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Studio Nicola Valenzani

RS 401 – Aiuti di Stato

17. QUADRO RS - PROSPETTI VARI

Attenzione Nel presente prospetto non vanno indicati i dati relativi agli Aiuti di Stato che rientrano nell'ambito della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (c.d. *Temporary Framework*) e successive modifiche, **i cui dati necessari per la registrazione nel RNA** (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) **sono stati già comunicati all'Agenzia delle Entrate mediante l'autodichiarazione** di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022 (per maggiori dettagli si rinvia alle Istruzioni per la compilazione della citata autodichiarazione).



Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli Aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione. Per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, al fine di stabilire il momento da cui decorre l'obbligo di compilazione del presente prospetto occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo. Per i contributi a fondo perduto per i quali il beneficiario ne ha richiesto l'utilizzo sotto forma di credito d'imposta, si ha riguardo alla data di riconoscimento del credito stesso.

Studio Nicola Valenzani

RS 401 – Aiuti di Stato



Studio Nicola Valenzani

RS 401 – Aiuti di Stato

Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni relative alla mancata registrazione degli Aiuti di Stato e degli Aiuti in regime *de minimis* nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto "Aiuti di Stato" delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2019, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

Comunicazione anomalie mancata registrazione RNA / SIAN / SIPA

La comunicazione relativa alle anomalie in esame contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale, denominazione / cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta;
- data e protocollo telematico del mod. REDDITI / IRAP / 770 2020, relativo al 2019;
- dati degli aiuti di Stato e degli aiuti "*de minimis*" indicati nelle predette dichiarazioni per cui **non è stato possibile procedere alla registrazione** nel RNA / SIAN / SIPA.

Modalità di invio delle comunicazioni

PEC

Posta
ordinaria

Cassetto
fiscale

Studio Nicola Valenzani

RS 401 – Aiuti di Stato

Richiedere all'Agenzia informazioni

Comunicare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti da quest'ultima

Attività del contribuente destinatario
della comunicazione
1/2

Regolarizzare le anomalie tenendo presente che:

- se l'errore riguarda la **compilazione dei campi del prospetto "Aiuti di Stato"** ("Codice attività ATECO", "Settore", "Codice Regione" / "Codice Comune", "Dimensione impresa", "Tipologia costi") può presentare una **dichiarazione integrativa** con i dati corretti (in tal caso il contribuente conserva l'accesso al beneficio, che viene iscritto nei predetti Registri nell'esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa);
- se la mancata registrazione del beneficio **non è imputabile all'errata compilazione dei predetti campi**, il contribuente deve **restituire il beneficio maggiorato degli interessi** e presentare una dichiarazione integrativa.

Studio Nicola Valenzani

RS 401 - Aiuti di Stato

Attività del contribuente destinatario
della comunicazione
2/2

In caso di **regolarizzazione entro il 2 ottobre 2023** (il 30 settembre cade di sabato), il contribuente potrà beneficiare del c.d. "ravvedimento speciale" con applicazione della sanzione ridotta a **1/18 del minimo**, rimuovendo la violazione e versando quanto dovuto (unica soluzione) / prima rata di 8.
Decorso il predetto termine, resta ferma la possibilità di regolarizzare gli errori / violazioni tramite il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, beneficiando della ordinaria **riduzione delle sanzioni**.

Studio Nicola Valenzani



Studio Nicola Valenzani



Studio Nicola Valenzani



***Grazie
per l'attenzione
prestata***

Studio Nicola Valenzani